SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA -

Doc. XVIII n. 195

RISOLUZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

(Relatore MARTELLI)

approvata nella seduta del 28 marzo 2017

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE AL FINE DI MANTENERE GLI ATTUALI LIMITI DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO AEREO E INTRODURRE ALCUNE DISPOSIZIONI IN VISTA DELL'ATTUAZIONE DI UNA MISURA MONDIALE BASATA SUL MERCATO A PARTIRE DAL 2021 (COM (2017) 54 DEFINITIVO)

ai sensi	dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento
	
	Comunicato alla Presidenza il 30 marzo 2017

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XVIII, N. 195

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021,

premesso che:

la direttiva 87/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, per le parti riguardanti le attività di trasporto aereo, recava originariamente disposizioni in materia di assegnazione delle quote di emissioni ai vettori, sia a titolo gratuito che oneroso, e conteneva deroghe alla restituzione di quote e alla comunicazione delle emissioni prodotte. Il termine di tali deroghe era fissato al 31 dicembre 2016;

in base alla nuova formulazione dell'articolo 28-bis e alle previsioni degli articoli 28-ter e 28-quater, tali deroghe vengono ora indefinitamente estese in attesa che l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) raggiunga un accordo tra i privati esercenti il trasporto aereo o produttori di vettori, al fine di arrivare ad una riduzione delle emissioni basata unicamente sul mercato. Nelle more dell'accordo – che nelle previsioni dell'ICAO dovrebbe essere adottato a partire dal 2021 e applicato su base volontaria nel periodo 2021-2026 per diventare obbligatorio dal 2027 – la modifica contenuta nella proposta di regolamento estende la validità della precedente direttiva con piccole integrazioni;

considerato, inoltre, che:

il livello di concentrazione di gas serra nell'atmosfera ha raggiunto e superato quello che, secondo gran parte del mondo scientifico, è considerato il punto di non ritorno climatico, cioè quel livello oltre al quale gli effetti di amplificazione innescheranno anelli di retroazione positiva che porteranno ad un effetto serra incontrollato;

risulta pertanto difficile mantenere i propositi di contenere l'incremento termico planetario a regime al di sotto dei 2°C, come stabilito dell'Accordo di Parigi concordato al termine della Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21) nel dicembre 2015,

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

si sollecita il Governo a rappresentare forte insoddisfazione per la posizione della Commissione europea su un argomento di così grande importanza, rilevando in particolare l'inopportunità di rinunciare completaXVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI – DOC. XVIII, N. 195

mente al potere regolatorio in favore di un accordo tra privati basato unicamente sul mercato;

si sollecita il Governo ad attivarsi affinché l'Unione europea adotti autonomamente normative più stringenti, affinché il settore del trasporto aereo riduca le proprie emissioni in coerenza con gli impegni sottoscritti nel citato Accordo di Parigi, stabilendo obiettivi di riduzione annuali già dal 2018;

si sollecita il Governo ad attivarsi nelle sedi opportune, al fine di prevedere, in sede di redazione del bilancio dell'Unione europea, la destinazione di fondi al settore del trasporto merci aereo alternativo e alla ricerca su sistemi di propulsione non basati su sistemi di motoristica endotermica.